

**COMUNE DI COREGLIA
ANTELMINELLI**

(Provincia di Lucca)



**Regolamento per la disciplina delle
funzioni del
Garante dell'informazione
e della partecipazione
(art. 37 L.R. 65/2014)**

INDICE

Art. 1 - Premesse

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Funzioni

Art. 4 - Rapporto consuntivo

Art. 5 - Forme e modalità di comunicazione

Art. 6 - Strumenti e risorse per lo svolgimento delle funzioni

Art. 7 - Nomina del Garante dell'informazione e della partecipazione

Art. 8 - Rinvio normativo

Art. 9 - Entrata in vigore.

Art. 1 – Premesse

La nuova L.R.T. 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio” agli artt. 37-39 prevede che i Comuni con popolazione non superiore a 20 mila abitanti individuino un proprio Garante dell'informazione e della partecipazione, al fine di garantire ai cittadini e a tutti i soggetti interessati, l'informazione e la partecipazione ad ogni fase dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio di competenza comunale;

L'art. 36, comma 4 della L.R.T. n. 65/2014 demanda ad apposito Regolamento regionale la specifica delle funzioni del Garante e, al successivo comma 5, alla giunta regionale, l'approvazione di idonee linee guida per garantire uniformi livelli partecipativi, adeguati ai contenuti delle diverse tipologie degli atti di governo del territorio;

Rilevato che ai sensi dell'art. 37 della LR 65/2014 non possono rivestire il ruolo di garante dell'informazione e della partecipazione gli amministratori dell'ente, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, il responsabile del procedimento e il progettista dell'atto di governo del territorio e che nelle more di approvazione del suddetto regolamento regionale, per la definizione delle funzioni del garante dell'informazione e della comunicazioni occorre far riferimento all'art. 38 della LR 65/2014, si procede con il presente regolamento a disciplinare la materia del garante dell'informazione e della partecipazione, facendo riferimento a quanto in merito previsto dalla L.R. 1/2005 ad oggi ancora in vigore per le parti che non contrastano con l'attuale normativa regionale.

Art. 2 – Finalità

il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione del Comune di Coreglia Antelminelli, nel rispetto di quanto in merito previsto dalla L.R. 65/2014 e dalla L.R. 1/2005, ad oggi ancora in vigore per le parti che non contrastano con la stessa L.R. 65/2014.

Le finalità dell'esercizio delle funzioni del Garante dell'informazione e della partecipazione mirano a garantire ai cittadini ed a tutti i soggetti interessati l'informazione e la loro partecipazione per ogni fase del procedimento mediante il quale si formano e assumono efficacia gli atti di governo del territorio, come definiti dalla L.R. 65/2014, la cui competenza ai fini dell'adozione e dell'approvazione ricade in capo al Comune, ivi compreso.

Relativamente ai Piani Attuativi, comunque denominati, funzioni del Garante per l'informazione e la partecipazione saranno esercitate qualora il Piano attuativo comporti variazioni agli strumenti della pianificazione territoriale e/o urbanistica.

Per i piani e i programmi soggetti a VAS le attività di informazione e partecipazione di cui al presente regolamento sono coordinate con le attività di partecipazione di cui alla L.R. 10/2010, nel rispetto del principio di non duplicazione.

Art. 3 – Funzioni

La funzione fondamentale del Garante dell'informazione e della partecipazione è di assicurare la conoscenza effettiva e tempestiva delle fasi procedurali di formazione, adozione ed approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e loro varianti, promuovendo sugli stessi un'appropriata informazione ai cittadini singoli ed associati, ottimizzando di volta in volta detta attività in relazione alla complessità dei contenuti ed alle diverse tipologie di atti di governo del territorio e nel rispetto del programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell'atto di governo del territorio;

Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui al capo precedente, il Garante:

1. concorda con il responsabile del procedimento il livello di informazione e comunicazione da assicurare ai cittadini singoli ed associati, in relazione al singolo procedimento da attivare;
2. si attiva, fin dall'avvio del procedimento, per promuovere la conoscenza dell'attività in corso, per il coinvolgimento della cittadinanza e la condivisione degli argomenti, al fine di consentire un

accrescimento culturale reciproco sulle varie questioni, nonché la loro massima diffusione, permettendo in tal modo di ridurre e limitare eventuali controversie;

3. assicura un'informazione consona in rapporto alla complessità del procedimento in atto, garantendo massima comprensibilità e appropriato grado di divulgazione;
4. si assicura che le richieste, le osservazioni e le sollecitazioni emerse nel corso del procedimento, abbiano tempestiva trattazione nelle sedi competenti;
5. si rapporta e si informa attivamente con il responsabile del procedimento su tutti gli incontri propedeutici alle scelte decisionali, al fine di svolgere al meglio la funzione di comunicazione e informazione delle scelte strategiche degli atti di governo del territorio;
6. redige un rapporto sull'attività svolta di informazione e comunicazione alla cittadinanza e sulla partecipazione della stessa alla formazione dell'atto di governo del territorio;
7. assicura la collaborazione con il Garante regionale dell'informazione e della comunicazione in adempimento alle procedure previste dagli artt. 38 e 39 della L.R. 65/2014.
8. promuove le ulteriori attività di informazione necessarie nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 20 della L.R. 65/2014 a seguito dell'adozione ed approvazione degli atti di governo del territorio.

Art. 4 – Rapporto consuntivo

Il Garante dell'informazione e della partecipazione, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 65/2014, redige un rapporto consuntivo sull'attività svolta, indicando le iniziative poste in essere in attuazione del programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell'atto di governo del territorio, ed evidenziando se le attività relative all'informazione e alla partecipazione della cittadinanza e delle popolazioni interessate abbiano prodotto risultati significativi ai fini della formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli strumenti della pianificazione urbanistica da sottoporre all'adozione degli organi competenti. Della pubblicazione del rapporto sull'attività svolta è data comunicazione al Garante regionale dell'informazione e della partecipazione di cui all'articolo 39 della L.R. 65/2014.

In particolare nel rapporto consuntivo il Garante dovrà:

- esplicitare le modalità informative e di partecipazione che hanno accompagnato la formazione dell'atto di governo del territorio o sua variante;
- riferire se le attività di informazione e partecipazione abbiano prodotto risultati significativi nella formazione degli atti di governo del territorio o loro varianti, sia in termini quantitativi che qualitativi e se le osservazioni ed i contributi pervenuti abbiano ottenuto effettiva trattazione ed eventuale accoglimento nelle sedi competenti;
- riferire della misura in cui l'attività di informazione sia stata recepita e ritenuta appropriata rispetto all'esigenza di partecipazione al procedimento da parte dei soggetti interessati.

Il Rapporto consuntivo è allegato a cura del responsabile del procedimento agli atti di adozione e di approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e/o loro varianti.

Art. 5 – Forme e modalità di comunicazione

Per favorire l'informazione, la comunicazione e la partecipazione dei cittadini ai procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio e loro varianti dovrà essere garantita la divulgazione delle relative notizie con i mezzi di comunicazione ad ampia diffusione.

In particolare il Garante per l'espletamento delle proprie funzioni di informazione e comunicazione utilizzerà quali canali informativi preferenziali:

- il sito internet ufficiale;
- il notiziario ufficiale dell'Amministrazione comunale;

In ogni caso il Garante dovrà:

- rendere pubblico il programma delle attività di informazione e di partecipazione che l'Amministrazione comunale intende svolgere con l'avvio del procedimento di formazione degli atti di governo del territorio e loro varianti;
- redigere note informative relative alle principali fasi del procedimento in atto, da trasmettere agli Uffici del Comune competenti al fine della loro pubblicazione sul sito internet;
- assicurare ai cittadini, tramite l'Ufficio Tecnico Comunale, la possibilità di visionare gli atti adottati e approvati dall'Amministrazione comunale, fornendo l'adeguato supporto informativo;
- organizzare la richiesta a fornire copie della documentazione agli riproducibile, anche su supporto informatico, il cui onere finanziario resterà a carico dei richiedenti.

Art. 6 – Strumenti e risorse

Il Comune di Coreglia Antelminelli assicura la messa a disposizione del Garante, tramite il responsabile del procedimento, la documentazione relativa agli atti di governo del territorio opportunamente adeguata alle esigenze dell'informazione e della partecipazione.

Per l'espletamento delle proprie funzioni il Garante potrà avvalersi della collaborazione del Servizio Competente, dell'Ufficio Comunicazione del Comune, dell'URP, del CED e dei mezzi a loro disposizione, nonché dei contributi che riterrà opportuno richiedere ad altri Servizi dell'Ente.

Al fine di assicurare l'esercizio effettivo ed efficace delle funzioni attribuite al garante dell'informazione e della partecipazione, il Comune provvede a destinare allo scopo adeguate risorse finanziarie.

Art. 7 – Nomina del Garante dell'informazione e della partecipazione

Il garante dell'informazione e della partecipazione è nominato con provvedimento del Responsabile del Settore Competente in materia per ogni singolo procedimento di formazione degli atti di governo del territorio o loro varianti.

Il ruolo del garante può essere ricoperto da un dipendente dell'Ente o da un soggetto esterno dotato dei requisiti necessari, nel rispetto di quanto specificato dall'art. 37 comma 3 della L.R. 65/2014 in merito ai motivi di incompatibilità.

Di norma la scelta dovrà orientarsi verso soggetti dotati di idonea preparazione e conoscenza nelle materie del diritto amministrativo ed urbanistico, con adeguate doti d'iniziativa, autonomia operativa, comunicatività e facilità di contatto con il pubblico.

Nel caso di affidamento dell'incarico a soggetto esterno, il Garante dovrà essere individuato previa adeguata pubblicizzazione e selezione, dove verrà stabilito il compenso spettante nel rispetto della disponibilità di bilancio, da formalizzare con determinazione del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio.

Art. 8 – Rinvio normativo

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nella specifica normativa vigente in materia.

Art. 9 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore unitamente all'esecutività della deliberazione dell'Amministrazione comunale che lo approva.